

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0015021
032101.01.4122.002

Roma, 29/11/2012

OGGETTO: Decreto del Ministero dell'Interno recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994.

Iter procedurale D.M. 16/03/2012 e D.P.R. 151/2011.

In riferimento alla richiesta di chiarimento in oggetto indicata, si rappresenta in via generale che le strutture ricettive turistico – alberghiere inserite in allegato I al D.P.R. 151/2011 ma non precedentemente elencate nell'allegato al D.M. 16/02/1982 godono della proroga dei termini per l'espletamento dei prescritti adempimenti fissata al 7 ottobre 2013 per le attività di cui al comma 4 dell'art. 11 del D.P.R. 151/2011, dalla D.L. 83 del 22/6/2012 convertita con modifiche dalla Legge 134 del 7/8/2012.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando di Sondrio inerente l'oggetto.

Il Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale, ai sensi dell'art. 22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 30.10.2012, ha esaminato il quesito esprimendo il parere di seguito riportato, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere della Direzione Centrale Per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

Richiesta parere iter procedurale DM 16/03/2012 e DPR 151/2011

Il quesito riguarda le procedure applicabili alle attività di nuova introduzione al punto 66 del DPR 151/2011, con particolare riferimento alle “residenze turistico alberghiere” e le “case per ferie”. Si chiede in particolare:

- se tali attività, esistenti all'entrata in vigore del DM 09/04/1994, possono essere ammesse al piano straordinario biennale di cui al DM 16/03/2012.
- se per le stesse attività, qualora ammesse al piano di adeguamento, sia possibile presentare la richiesta di valutazione del progetto entro il 6/10/2012 (1 anno dall'entrata in vigore del DPR 151/2011, valido per le nuove attività soggette) e quindi successivamente o contestualmente presentare istanza di ammissione al piano senza incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 4 del DPR 151/2011.

Si ritiene che:

- le attività di nuova introduzione al punto 66 del DPR 151/2011 debbano essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal DM 16/03/2012 ma che non siano obbligati agli adempimenti formali previsti dallo stesso decreto;
- il termine per la presentazione della documentazione tecnica prevista dal DM 7/08/2012 sia quello del 7/8/2013, valido per le attività di nuova introduzione.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Parere del Comando

L'ing. XXXX, con allegata nota, ha posto un quesito in merito alla procedura alla quale potere assoggettare le nuove attività introdotte al punto 66 dell'allegato I al DPR 1 agosto 2011 n. 151 (residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, ecc.) ed esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9.4.1994.

Nello specifico viene richiesto se le predette attività possono essere ammesse al piano biennale di adeguamento di cui al D.M. 16.03.2012.

Nel trasmettere l'allegato quesito per il superiore parere di codesta Direzione, si comunica che questo Comando è del parere che le predette nuove attività, anche se esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9.4.1994, sono da adeguare entro il 6 ottobre 2012 essendo le stesse soggette agli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 11 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151.